



Decreto Legge n.1/2022

Disposizioni per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro

Come da nostra precedente nota dell'11 gennaio u.s., il Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022 ha introdotto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore. La presente nota riprende e integra la precedente.

Indicazioni specifiche per le agenzie di mediazione

Con riferimento alle modalità di accesso alle agenzie di mediazione ed in particolare agli incontri con la clientela, sia in agenzia che presso gli immobili di terzi, qui di seguito si riportano sia gli obblighi normativi sia alcuni suggerimenti pratici.

Per quanto riguarda l'attività delle **agenzie di mediazione** si evidenzia che:

- ✓ dal 1° febbraio 2022, salvo eventuali modifiche, i soggetti che accedono alle agenzie di mediazione dovranno essere muniti almeno di **Green Pass base** (ottenuto a seguito di tampone negativo);
- ✓ dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni che prestano la propria attività, a qualunque titolo, all'interno delle agenzie di mediazione, per potervi accedere dovranno essere muniti di **Green Pass Rafforzato** (rilasciato a vaccinati e guariti), mentre per i lavoratori infracinquantenni continuerà ad essere sufficiente il Certificato Base.

Al momento non vi sono indicazioni specifiche relative all'obbligo di Green Pass Rafforzato per l'accesso ad uffici privati da parte dei clienti. Si invita ad adottare sempre la linea più prudentiale per la miglior gestione dei rapporti sia con i clienti che con i propri collaboratori e dipendenti.

Le verifiche sul possesso del Green Pass possono essere effettuate per tramite della apposita applicazione gratuita **VerificaC19**



Per quanto riguarda le **visite presso gli immobili**, non vi è obbligo di richiesta del Green Pass ma restano in vigore tutte le regole di prevenzione già note: utilizzo della mascherina FFP2, lavaggio frequente delle mani, distanziamento (soprattutto se vi è un numero di soggetti in eccesso rispetto agli spazi degli immobili da visionare), evitando contatto fisico (ad esempio la stretta di mano) e favorendo il ricambio dell'aria negli

ambienti. Sia per le visite agli immobili che per gli appuntamenti in agenzia, restano infine ferme le prescrizioni che impongono di evitare la presenza contemporanea di persone in numero superiore a quanto sia strettamente necessario e consentito dalle dimensioni dei locali, nel rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo del distanziamento.

Indicazioni generali

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all'aperto su tutto il territorio nazionale. Le mascherine chirurgiche o le mascherine FFP2 devono essere indossate nell'ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, ecc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

Quindi tutti (agenti e clienti) devono usare la mascherina sia all'aperto che al chiuso. I casi di esclusione, sia all'aperto che al chiuso, sono per le seguenti circostanze:

- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- mentre si effettua l'attività sportiva;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Le mascherine FFP2 garantiscono una protezione superiore e per alcune circostanze sono obbligatorie (pertanto non possono essere sostituite con quelle chirurgiche o con altre tipologie di mascherine).

La normativa prevede, infatti, l'**obbligo** di indossare la **mascherina FFP2** in specifiche situazioni:

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto
- per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

L'obbligo non è comunque previsto per: bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina (a fronte di specifica attestazione di esenzione); operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Indicazioni nei luoghi di lavoro

Qui di seguito i principali punti per la gestione del personale e di chi presta opera, a qualunque titolo, presso le agenzie di mediazione, siano esse negozi su strada che uffici interni.

✓ Estensione dell'obbligo di vaccinazione per gli ultra cinquantenni (art. 4-quater, DL n.44/2021)

Il nuovo articolo introduce (dall'8 gennaio al 15 giugno 2022) l'obbligo di vaccinazione per quanti abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all'8 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto, fermo il termine del 15 giugno p.v.. La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

✓ Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro privati (art. 4-quinquies, DL n. 44 del 2021)

A decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale sopra illustrato, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass "Rafforzato" (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o di guarigione). È rimesso ai datori di lavoro l'obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti al nuovo obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Si specifica che, per i soggetti che svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro, detto accertamento è posto anche in capo ai rispettivi datori di lavoro. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, i lavoratori soggetti all'obbligo in oggetto, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Fino al 15 giugno 2022, tutte le imprese, indipendentemente dalla soglia dimensionale (è stato infatti soppresso il riferimento alle aziende sotto i 15 dipendenti della previgente disposizione) dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Riguardo al termine del rinnovo si ritiene che lo stesso sia individuabile nel 15 giugno 2022, termine ultimo indicato dall'articolo 4-quinquies per l'applicazione della disposizione in esame, anche se il comma 7 dell'articolo 9-septies richiamato dalla disposizione fa riferimento al diverso termine del 31 marzo 2022. Al riguardo ci si riserva di fornire successivi chiarimenti a seguito di indicazioni da parte del Ministero del Lavoro.

In caso di assenza ingiustificata da parte dei lavoratori che non abbiano compiuto 50 anni, che continuano ad essere obbligati fino al 31 marzo 2022, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, a possedere e ad esibire il green pass ordinario per l'accesso ai luoghi di lavoro, dopo il quinto giorno i datori di lavoro potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente al contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Dal 15 febbraio la violazione delle nuove disposizioni comporta l'applicazione, da parte del prefetto, delle sanzioni previste dalla legge, ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 600 a euro 1.500** (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COVID-19

✓ **Sanzioni pecuniarie per inosservanza obbligo vaccinale (art.4-sexies, DL n.44 del 2021)**

In caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale per i soggetti che hanno compiuto cinquanta anni di età, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di **euro 100** nei seguenti casi:

- ✓ soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- ✓ soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- ✓ soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i previsti termini di validità delle certificazioni verdi.

L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

FAQ del Governo e del Garante Privacy

Si invita a consultare periodicamente le FAQ del Governo, online sul sito istituzionale:

<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>

Medesima raccomandazione per quanto concerne i temi legati alla privacy. Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali sono disponibili le FAQ aggiornate relative al trattamento dei dati nel contesto lavorativo nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid - 19.

Tra le FAQ relative all'ambito Lavoro segnaliamo:

- ✓ il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all'ingresso della propria sede?
- ✓ l'amministrazione o l'impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un'autodichiarazione, in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID-19 quale condizione per l'accesso alla sede di lavoro?
- ✓ quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?
- ✓ il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'identità dei dipendenti contagiati?
- ✓ può essere resa nota l'identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da parte del datore di lavoro?
- ✓ il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?
- ✓ il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi?
- ✓ I fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro sono disponibili applicativi che non trattano dati personali?

<https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq>